

MODELLO FAC SIMILE ISTANZA DI PAGAMENTO RATEALE

**Al Sig. Sindaco del Comune di Sant'Elia Fiumerapido
Area 7^ Vigilanza - Corpo Polizia Locale
Via delle Torri, 1
03049 SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR)**

OGGETTO: Istanza di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 202 bis.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ il _____ e residente a _____
in Via/Piazza _____ codice fiscale _____, dichiara
di aver ricevuto in data _____ la notifica e/o la contestazione del verbale di
accertamento di violazione n. _____ del _____ redatto dal Comando del Corpo
Polizia Locale di Sant'Elia Fiumerapido per la violazione dell'art./degli artt _____ del
Codice della Strada, per il/i quale/i è previsto in pagamento di Euro _____ ovvero di
complessivi Euro _____, se trattasi di più violazioni accertate contestualmente con lo stesso
verbale.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 202 bis del Codice della Strada, come introdotto dalla
Legge 29.7.2010, n. 120, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) di trovarsi in condizioni economiche disagiate, e,
pertanto,

CHIEDE

la ripartizione del pagamento del suddetto importo in n. _____ rate mensili.

Al riguardo, dichiara di aver preso conoscenza del testo dell'art. 202 bis del Codice della
Strada, secondo il quale può avvalersi della facoltà di presentare l'istanza di rateazione chi è titolare
di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16.

Alla presente allega copia di un documento di identità in corso di validità ed allega altresì (barrare
la casella che interessa):

- copia autentica dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, attestante la situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti dalla legge.

AVVERTENZA

Ai sensi del predetto art. 202 bis, comma 2, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di reddito di Euro 10.628,16 è elevato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ricorrendo questo caso, allega alla presente anche (barrare la casella che interessa):

- copia/e autentica/autentiche della/e dichiarazione/i dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare;
- dichiarazione/i sostituiva/e di certificazioni ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante/i la/le situazione/i reddituale/i o economica/economiche.

In conformità a quanto previsto dall'art. 202 bis, comma 5, del Codice della Strada, il sottoscritto è consapevole che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis del Codice della Strada.

Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, in base al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente per i fini istituzionali connessi al procedimento consequenziale alla presente istanza.

Data, _____

Firma _____

Per eventuali comunicazioni indicare:

Indirizzo di residenza: _____

Telefono fisso e/o cellulare: _____

Indirizzo posta elettronica: _____

Sulla pagina seguente è riportato il testo integrale dell'art. 202 bis C.d.S.

Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.